

Accesso della madre di minore alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale per l'esercizio, nell'interesse del figlio, di un'azione diretta al riconoscimento di un contributo economico a carico del padre, a titolo di mantenimento.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – D.R.

FATTO

La sig.ra ha presentato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di e Direzione Regionale delle - un'istanza di accesso a tutta la documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale facente capo al Sig. (dichiarazioni dei redditi, ai modelli CUD e/o Certificazione Unica, alle comunicazioni inviate da tutti gli operatori finanziari all'Anagrafe Tributaria – sezione Archivio dei rapporti finanziari).

A sostegno dell'istanza deduceva che dalla relazione con il signor era nato, di anni 1 e 7 mesi al momento dell'istanza di accesso e che, in qualità di genitore, aveva interesse a conoscere la documentazione richiesta per poter proficuamente esercitare, nell'interesse del figlio minore, un'azione diretta al riconoscimento di un contributo economico a carico del padre, a titolo di mantenimento.

Alla sua istanza di accesso la ricorrente allegava la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di con la quale era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato per l'esercizio di un'azione giudiziale diretta a conseguire il mantenimento per il figlio minore.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso, nella parte in cui era diretta nei confronti della D.R., ai fini dell'accesso agli archivi finanziari, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Agenzia ha depositato memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La Commissione osserva che l'interesse dell'istante, ai fini della tutela degli interessi giudici del figlio minore, è stato congruamente rappresentato e riposa nel diritto a poter proficuamente esplicare le proprie attività difensive nell'ambito della instauranda controversia con il padre del piccolo, in punto di corresponsione dell'assegno di mantenimento.

La stessa Agenzia non contesta siffatto interesse avendo consentito l'accesso ai documenti diversi da quelli facenti parte dell'Archivio finanziario.

Con riferimento a tali atti la Commissione osserva che la normativa a cui fa riferimento l'Agenzia non prevede, come di recente chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, che siffatti dati, una volta riversati nell'Archivio dei rapporti finanziari da parte delle banche e degli operatori finanziari, possano essere utilizzati "unicamente" dall'Amministrazione finanziaria e dalla Guardia di Finanza, limitandosi la norme a precisare che si tratta di atti certamente utilizzabili da tali soggetti per l'azione di contrasto all'evasione fiscale, senza affrontare per nulla il tema della loro ostensibilità e dell'eventuale conflitto con il diritto alla riservatezza del soggetto cui gli atti afferiscono.

Il Consiglio di Stato (sentenza della Sezione IV 14/05/2014, n. 2472) in fattispecie avente ad oggetto il diritto di accesso vantato da un privato, al fine di esercitare i suoi diritti nei confronti del coniuge per dimostrarne in giudizio la capacità reddituale, ha affermato la accessibilità dei dati dell'Anagrafe Tributaria (ivi compresi quelli contenuti nell'Archivio dei Rapporti Finanziari).

Più recentemente il T.A.R. Lazio, con sentenza n. 12289/2017 pubblicata il 12 dicembre 2017, ha ritenuto di confermare l' *“orientamento giurisprudenziale inaugurato dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2472 del 2014, e poi fatto proprio da numerose pronunce del giudice amministrativo (cfr. ex multis: Tar Bari, sez. III, 3 febbraio 2017, n. 94; T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 17-04-2015, n. 5717; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia Trieste Sez. I, Sent., 08-10-2012, n. 363; T.A.R. Abruzzo L'Aquila Sez. I, Sent., 29-09-2011, n. 466) circa l'ostensibilità dei “rapporti finanziari” del coniuge in sede di giudizio di separazione”*.

Isolato, invece, risulta il precedente di segno opposto (Consiglio di Stato, sentenza n. 3461 del 2017) ove si afferma, in sostanza, l'inutilizzabilità dello strumento dell'accesso ai documenti tutte le volte in cui sia pendente un giudizio civile, dovendosi in tal caso fare uso solamente dei poteri istruttori previsti della normativa del codice di procedura civile.

In disparte l'opinabilità nel merito di tale ultimo orientamento, anche rispetto ad altri numerosi precedenti della giurisprudenza amministrativa, la Commissione osserva che nella fattispecie, essendo la domanda di accesso finalizzata ad incardinare utilmente l'azione civile contro il genitore del minore, mancherebbe il presupposto stesso per invocare la (alternativa) tutela giudiziale attraverso l'esercizio dell'*actio ad exhibendum* nell'ambito di un processo civile non ancora pendente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 5 luglio 2018)